

## STATUTO AICQ TRIVENETA

### Titolo I – Denominazione, sede, scopo, durata

#### Art. 1 – Denominazione

E' costituita la "AICQ – Associazione Italiana Cultura Qualità – Triveneta" in conformità allo Statuto dell'Associazione Italiana Cultura Qualità delle quale è membro.

#### Art. 2 – Adesione all'Associazione Italiana Cultura Qualità – AICQ

L'AICQ – Associazione Italiana Cultura Qualità – Triveneta aderisce all'Associazione Italiana Cultura Qualità – AICQ, costituita a Milano l'11.5.1995, la quale effettua fra l'altro il coordinamento nazionale fra le Associazioni Territoriali per la Qualità e cura i rapporti di collaborazione con Associazioni ed Enti affini in campo internazionale.

#### Art.3 – Sede

La sede dell'Associazione è fissata nel Comune di Venezia.

#### Art.4 – Scopo

L'Associazione ha carattere culturale, è apolitica e aconfessionale, non può svolgere attività di ordine sindacale o rappresentare interessi di categoria, non ha finalità di lucro e si propone di promuovere, favorire e realizzare lo studio, lo sviluppo e l'applicazione delle metodologie per la Qualità dei prodotti e dei servizi, incluse le strutture scolastiche, universitarie, di ricerca ed i processi educativi in generale.

Per raggiungere tali scopi l'Associazione promuove riunioni, conferenze, congressi, cura la diffusione di notizie e di informazioni, promuove ed effettua corsi di formazione e di aggiornamento ed ogni altra iniziativa atta a stimolare il progresso della ricerca, la diffusione della conoscenza e la realizzazione delle applicazioni della materia.

#### Art.5 – Durata

La durata dell'Associazione è illimitata.

### Titolo II – Soci dell'Associazione

#### Art. 6 – Soci

I soci possono essere: effettivi, onorari e benemeriti.

I soci effettivi si distinguono in individuali, ossia persone fisiche, e collettivi, ossia società ed enti in genere.

#### Art.7 – Soci Onorari

La nomina a Socio Onorario è conferita dal Consiglio a persone, ovvero ad Enti od Istituti che abbiano contribuito in maniera sostanziale allo sviluppo dell'Associazione.

Il Consiglio può inoltre eleggere un Presidente onorario che è, a tutti gli effetti, socio onorario.

#### Art.8 – Soci Benemeriti

La nomina a Socio Benemerito è conferita dal Consiglio a persone, ovvero ad Enti ed Istituzioni che abbiano contribuito finanziariamente in maniera sostanziale allo sviluppo dell'Associazione.

#### Art. 9 – Diritti dei Soci

I Soci hanno diritto di:

- partecipare all'assemblea con i modi indicati all'Art.12 dello Statuto;
- concorrere alla formazione del Consiglio con i modi indicati all'Art.17 dello Statuto e del Regolamento;
- frequentare la Sede dell'Associazione e delle altre Associazioni Territoriali aderenti all'AICQ;
- valersi delle biblioteche sociali e del Centro di documentazione dell'AICQ;
- partecipare a riunioni, corsi, convegni, conferenze e congressi promossi nel quadro delle attività dell'AICQ.

Agli effetti del godimento di tutti questi diritti i Soci collettivi possono annualmente designare una persona per ogni quota collettiva sottoscritta.

#### **Art. 10 – Doveri dei Soci**

I Soci hanno il dovere di osservare il presente Statuto, il Regolamento ed il Codice Deontologico dell'AICQ. I Soci effettivi sono tenuti al pagamento di una quota annuale il cui importo è fissato annualmente dal Consiglio.

I Soci onorari sono esenti dal pagamento di quote.

L'iscrizione si intende tacitamente rinnovata fintanto che il Socio non presenti formale atto di dimissioni a mezzo lettera o fax almeno tre mesi prima della scadenza annuale.

#### **Art. 11 – Cessazione da Socio**

La qualifica di Socio può cessare

- a) per dimissioni;
- b) per morosità;
- c) per radiazione nel caso di Soci che, per avere gravemente contravvenuto agli obblighi dello Statuto, rendessero incompatibile la loro presenza nell'Associazione;
- d) per decesso.

La cessazione della qualifica di Socio per i motivi indicati alle lettere a) e b) viene effettuata d'ufficio; la cessazione della qualità di socio per il motivo indicato alla lettera c) viene deliberata dall'Assemblea.

Il Socio, che cessa della propria qualità, non ha diritto ad alcuna quota patrimoniale dell'Associazione.

### **Titolo III – Organi e cariche dell'Associazione**

#### **Art. 12 – Assemblea: composizione**

L'Assemblea è costituita dai Soci di cui all'art. 6. Tutti i Soci hanno diritto di voto.

#### **Art.13 – Assemblea: convocazione**

L'Assemblea è convocata dalla Presidenza dell'Associazione almeno una volta all'anno. Può essere convocata in via straordinaria dalla Presidenza stessa, quando lo ritenga necessario, o su richiesta del Consiglio o di almeno un terzo dei Soci. L'avviso di convocazione deve essere diramato a tutti gli aventi diritto non meno di 20 giorni prima della data fissata e deve contenere l'indicazione di data, ora e luogo della riunione e l'ordine del giorno.

#### **Art.14 – Assemblea: validità e regole**

L'assemblea è valida in prima convocazione quando siano presenti almeno la metà dei Soci; in seconda convocazione, l'Assemblea è comunque valida. Le deliberazioni si prendono con voto palese dei Soci intervenuti oppure rappresentati per delega da altro Socio. UN Socio non può ricevere più di tre deleghe.

#### **Art. 15 – Assemblea: competenze**

L'Assemblea a maggioranza semplice dei presenti:

- a) delibera, su relazione del Consiglio, circa le attività dell'Associazione;
- b) delibera circa il rendiconto economico consuntivo dell'anno precedente presentato dal Consiglio e dai Revisori dei Conti;
- c) nomina i componenti del Consiglio
- d) elegge i Consiglieri delegati a partecipare al Consiglio dell'Associazione Italiana Cultura Qualità – AICQ nel numero stabilito dal regolamento della stessa;
- e) elegge i Revisori dei Conti ed i loro supplenti tra i candidati proposti dal Consiglio;
- f) delibera relativamente ad ogni altro argomento posto all'ordine del giorno, purché questo non rientri nei due argomenti qui di seguito indicati;

L'Assemblea, con parere favorevole di almeno due terzi dei presenti:

- delibera sulle modifiche allo Statuto e sull'approvazione del Regolamento e sue modifiche;

L'Assemblea, con parere favorevole di almeno due terzi degli aventi diritto di voto:

- delibera sullo scioglimento dell'Associazione e sulla nomina e sui poteri dei liquidatori.

Le deliberazioni dell'Assemblea possono essere prese mediante referendum epistolare.

#### **Art.16 – Presidenza dell'Assemblea**

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in caso di suo impedimento, da un Vice Presidente o da un Consigliere designato dal Consiglio. Funge da Segretario dell'Assemblea il Segretario dell'Associazione.

#### **Art.17 – Consiglio: composizione**

Il Consiglio è formato da un massimo di 15 membri eletti dall'assemblea ai quali si aggiungono gli ex Presidenti ed il Presidente onorario. Il mandato del Consiglio dura tre anni.

#### **Art. 18 – Consiglio: convocazione**

Il Consiglio è convocato, almeno una volta all'anno, dalla Presidenza, con invito diramato a tutti i consiglieri non meno di 20 giorni prima della data di riunione.

Può essere convocato in via straordinaria ogni qual volta almeno un terzo dei Consiglieri ne faccia richiesta.

L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione di data, ora e luogo della riunione e l'ordine del giorno.

#### **Art. 19 – Consiglio: validità e regole**

Le deliberazioni del Consiglio sono prese a maggioranza semplice e sono valide quando siano presenti o rappresentati almeno metà dei Consiglieri.

Un Consigliere può farsi rappresentare solo da un altro Consigliere mediante delega nominativa scritta. Nessun Consigliere può rappresentare per delega più di un assente.

Per proporre all'Assemblea modifiche allo Statuto occorre il parere favorevole di almeno due terzi dei componenti il Consiglio.

Ciascun Consigliere, presente o rappresentato, ha diritto a un voto.

La funzione di Segretario del Consiglio è svolta dal Segretario dell'Associazione.

#### **Art.20 – Consiglio: compiti**

Il Consiglio promuove e cura i provvedimenti atti al conseguimento degli scopi sociali.

Esso ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria gestione. In particolare ha il compito di:

- dare direttive per l'attività dell'Associazione;
- proporre all'Assemblea il rendiconto annuale dell'Associazione;
- approvare il conto di previsione;
- eleggere nel suo seno la Presidenza;
- proporre all'Assemblea la nomina di tre Revisori dei Conti, e di due supplenti;
- proporre all'Assemblea la nomina dei rappresentanti al Consiglio AICQ;
- affidare incarichi particolari ai singoli Soci anche non appartenenti al Consiglio, ferma restando la responsabilità collettiva del Consiglio di fronte all'Associazione;
- redigere il Regolamento dell'Associazione in conformità alle norme dello Statuto;
- proporre all'Assemblea eventuali modifiche allo Statuto;
- deliberare in merito alla cessazione della qualifica di Socio (di cui all'Art.11 lettera c);
- stabilire le quote associative annuali, compatibili con quelle deliberate dal Consiglio AICQ;
- vigilare sull'osservanza dello Statuto.

Il Consiglio può dare mandato alla Presidenza per lo svolgimento di determinati compiti.

#### **Art.21 – Presidenza**

Costituiscono la Presidenza:

- il Presidente;
- uno o più Vice-Presidenti;
- uno o più Segretari;
- il Tesoriere.

Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione ed è coadiuvato dai Vice-Presidenti che lo sostituiscono in caso di impedimento o assenza.

Alla Presidenza spetta il compito di convocare il Consiglio ogni qual volta lo ritenga opportuno o ciò sia richiesto come espresso nell'art. 18 del presente Statuto.

Il mandato della Presidenza dura tre anni.

#### **Art. 22 – Tesoriere**

Il Tesoriere sovrintende all'andamento economico e finanziario dell'Associazione secondo le direttive del Presidente e del Consiglio riferendone agli stessi.

#### **Art. 23 – Giunta Esecutiva**

E' l'organo attraverso cui la Presidenza esercita il mandato esecutivo.

E' composto dal Presidente, dai Vice Presidenti, dai Segretari e dal Tesoriere.

#### **Art.24 – Revisori dei Conti**

Il controllo dell'amministrazione dell'associazione viene esercitato da un Collegio di revisori dei Conti, formato da tre membri eletti dall'assemblea, che elegge pure due Revisori supplenti.

I Revisori dei Conti nominano tra loro un Presidente del Collegio.

#### **Art. 25 –Cariche sociali: durata**

Tutte le cariche sociali sono non retribuite. Esse hanno durata triennale e sono riconfermabili.

## **Titolo IV – Settori Tecnologici e Comitati Tecnici**

### **Art. 26 – Organizzazione**

Si definisce Settore tecnologico un insieme organizzato di Soci appartenenti ad una o più Associazioni territoriali inteso a promuovere, a livello nazionale, la Qualità in uno specifico campo tecnologico e merceologico.

Si definisce Comitato tecnico un insieme organizzato di Soci appartenenti ad una o più Associazioni territoriali inteso a promuovere, a livello nazionale, specifiche metodologie della Qualità. Ciascun Settore tecnologico è gestito da un Consiglio e da una Presidenza, secondo quanto stabilito dal Regolamento dell'AICQ. Ciascun Comitato tecnico è gestito da un Coordinatore nominato dal Consiglio dell'AICQ.

### **Art.27 – Costituzione**

Per costituire un settore in un nuovo campo tecnologico o un Comitato in un nuovo campo tecnico, occorre che almeno venti interessati sottoscrivano la relativa richiesta all'associazione Territoriale cui intendono appoggiarsi con la proposta delle persone chiamate a coprire inizialmente le cariche.

Il Consiglio di questa Associazione, se favorevole, trasmette la richiesta al Consiglio dell'AICQ.

Il Consiglio dell'AICQ, se favorevole, autorizza la costituzione in via transitoria di un Comitato promotore per l'avviamento ed il consolidamento dell'attività.

Dopo un opportuno periodo di funzionamento di detto Comitato, il Consiglio dell'AICQ potrà deliberare la costituzione del nuovo Settore tecnologico o Comitato tecnico, indicandone il campo di competenza.

### **Art.28 – Funzionamento**

Il coordinamento delle attività dei Settori tecnologici e dei Comitati tecnici spetta alla presidenza dell'AICQ. Il funzionamento di un Settore tecnologico o di un Comitato tecnico deve essere conforme al Regolamento dell'AICQ.

### **Art.29 – Scioglimento**

Lo scioglimento di un Settore tecnologico o di un Comitato tecnico è deciso dal Consiglio dell'AICQ su proposta del Consiglio del Settore tecnologico e del Coordinatore del Comitato tecnico. Il Consiglio dell'AICQ può autonomamente, in via eccezionale, deliberare lo scioglimento di un Settore tecnologico o di un Comitato tecnico quando la loro attività sia ritenuta insufficiente o non più rispondente ai fini sociali.

## **Titolo V – Amministrazione**

### **Art. 30 – Patrimonio sociale**

Il patrimonio sociale è formato dagli immobili, dai mobili e dai valori che siano o vengano a qualsiasi titolo in proprietà dell'Associazione.

### **Art.31 – Esercizio finanziario**

L'esercizio sociale decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Per ciascun esercizio deve essere compilato:

- un conto di previsione, da approvarsi dal Consiglio entro il 31 dicembre dell'anno precedente;
- un bilancio consuntivo, da approvarsi dall'Assemblea dei Soci entro il 30 giugno dell'anno successivo.

## **Titolo VI – Modifiche dello Statuto e scioglimento dell'Associazione**

### **Art. 32 – Modifiche allo Statuto**

Le modifiche dello Statuto sono di competenza dell'Assemblea (secondo quanto stabilito dall'art. 15, comma 2).

### **Art.33 – Scioglimento dell'Associazione**

Lo scioglimento dell'Associazione è di competenza dell'Assemblea secondo quanto stabilito dall'art. 15 – comma 3.

Il patrimonio sociale non potrà essere diviso tra i Soci e la sua destinazione verrà decisa dall'Assemblea.